




Procura Generale della Repubblica
Corte di Appello di Catania



CRITERI IN MATERIA DI CONCORDATO IN APPELLO

- art. 599 bis comma 4 c.p.p. -

PREMESSO

- Che con la l. 23/06/2017 n. 103 è stato reinserto nel codice di procedura penale il “concordato” anche con rinuncia parziale ai motivi di appello (art. 599-bis c.p.p.);
- che con successivo decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono state apportate modifiche a detta disciplina comportanti, da un lato, il venir meno di preclusioni che escludevano dal concordato categorie di reato ovvero di autore, dall’altro la fissazione del termine, previsto a pena di decadenza, di 15 giorni prima dell’udienza entro il quale le parti possono presentare la dichiarazione di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli eventuali altri motivi;
- che pertanto alla luce delle modifiche normative risulta necessario riformulare le linee guida con opportuni adeguamenti;
- che al comma 4 dell’art. 599-bis c.p.p., così come nel testo previgente, è stata attribuita “delega” al Procuratore Generale per indicare i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti, ferma restando l’autonomia del pubblico ministero dell’udienza;

CONSIDERATO

- che i magistrati dell’ufficio, all’uopo sentiti, hanno concordato sulla opportunità di una preventiva interlocuzione, non vincolante, del magistrato designato con l’avvocato generale o con il procuratore generale, per alcune tipologie di reati e per i procedimenti più complessi;
 - che appare quindi necessario prevedere criteri e linee guida, al fine di assicurare omogeneità alle decisioni assunte dall’ufficio in materia di concordato;
 - Sentiti i magistrati dell’Ufficio nel corso della riunione del 20 marzo 2023;
 - Sentiti i Procuratori della Repubblica del Distretto, che hanno fatto pervenire le loro osservazioni;

INDICA

I seguenti criteri di orientamento ai fini dell’eventuale adesione a concordati che comportino, con il previo accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, una nuova determinazione della pena.

Il Sostituto Procuratore generale designato per la partecipazione all'udienza, ai fini della eventuale adesione a proposte di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, si conformerà ai criteri di orientamento di seguito riportati, che sono stati elaborati sentiti i magistrati dell'Ufficio e i Procuratori della Repubblica del Distretto, come previsto dall'art.599 bis co.4 c.p.p.

A) I magistrati della Procura Generale, nella valutazione di ipotesi di concordato, anche in punto di nuova determinazione della pena, terranno nella debita considerazione la gravità dei reati perseguiti, valutata sia in astratto, cioè con riguardo alla specie dei reati, sia in concreto, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, adottando canoni di giudizio ispirati ad attenzione e prudenza tanto maggiori quanto maggiore sia: 1) l'allarme sociale suscitato dal tipo di reato; 2) la gravità delle fattispecie concretamente perseguite, anche in relazione alla natura degli interessi lesi ed alla entità della lesione, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo; 3) la capacità a delinquere degli imputati.

B) I magistrati della Procura Generale terranno conto della strutturazione, oggettiva e soggettiva, e della complessità, stimata anche con riguardo alla articolazione degli atti di appello, del processo in cui l'ipotesi di concordato sia formulata, affinché l'accordo (essendo privo l'istituto di cui si tratta di finalità premiali) non si risolva in un immotivato beneficio per l'imputato, ma corrisponda a quella finalità deflattiva che il legislatore assegna all'istituto. Tanto vale a maggior ragione nei giudizi definiti con rito abbreviato, alla luce anche della introduzione della norma di cui all'art. 442 co.2 bis c.p.p., che prevede che il Giudice dell'Esecuzione applichi un'ulteriore riduzione di pena pari ad un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza emessa ad esito di rito abbreviato.

C) I magistrati della Procura Generale, ai fini delle valutazioni di cui si tratta, provvederanno ad una previa consultazione del magistrato del Pubblico Ministero che ha curato le indagini e/o trattato il processo in primo grado, tutte le volte in cui, in relazione alla particolare complessità del processo o ad altre specifiche ragioni, una siffatta interlocuzione si presenti opportuna.

D) I magistrati della Procura Generale - ferma restando la piena autonomia nell'esercizio delle loro funzioni in udienza - daranno preventiva informazione al Procuratore generale delle determinazioni che intendono assumere nei processi di competenza della Corte di Assise di Appello, in tutti quelli di particolare rilevanza -valutata in relazione alla gravità dei fatti, all'allarme sociale determinato, alla consistenza degli interessi coinvolti, alla personalità degli imputati e delle persone offese, all'attenzione mediatica suscitata nonché quando la suddetta interlocuzione appaia utile con riguardo all'esigenza della uniforme applicazione della legge penale nell'ambito del distretto. Con riferimento a tutti i processi di particolare rilevanza, i magistrati della Procura Generale daranno sollecita notizia successiva al Procuratore Generale delle richieste formulate ai sensi della norma da ultimo citata, trasmettendogli, a sua eventuale richiesta, il fascicolo di Procura Generale, unitamente a copia del verbale di udienza, nella parte in cui sono state riportate le concordi richieste, e a copia del dispositivo della sentenza di appello (ovvero della sentenza, nell'ipotesi di motivazione contestuale).

In caso di rifiuto di una ipotesi di concordato, sarà cura del magistrato che si è in tal senso determinato dare atto della formulazione della proposta, del suo contenuto e (in estrema sintesi)

delle ragioni del diniego in una annotazione scritta da allegare al c.d. fascicolo della Procura Generale, affinché della suddetta determinazione possano avere cognizione eventuali altri magistrati della Procura Generale che abbiano a trattare successivamente il processo.

Il magistrato della Procura Generale che intenda accedere ad una ipotesi di concordato manifesterà la propria adesione solo nell'ipotesi in cui possa essere immediatamente formulata al giudice una valida richiesta astenendosi invece da ogni presa di posizione - formale o informale - quando tale eventualità non ricorra e il processo possa essere trattato in prosecuzione da altro magistrato del medesimo Ufficio.

Nuovi criteri aggiunti a seguito della modifiche legislative

E) Nei casi in cui l'appellante si limiti a rinunciare ai motivi di merito sulla responsabilità, ovvero ad ammettere i fatti in imputazione, nel valutare la possibilità di aderire a concordato che preveda il riconoscimento delle attenuanti generiche (anche in equivalenza ovvero in misura inferiore al terzo) appare opportuno avere riguardo al quadro probatorio preesistente alla rinuncia o alla confessione; se si reputa che esso sia idoneo a resistere ai motivi di impugnazione e che non incombono rischi seri di prescrizione, una mera ammissione di responsabilità non circostanziata e non in grado di aggiungere nuovi significativi elementi di conoscenza non appare, di regola, indice di ravvedimento e quindi non va ritenuta idonea al riconoscimento di attenuanti generiche che siano state negate o ritenute comunque subvalenti rispetto alle aggravanti applicate in sentenza; qualora, invece, risulti utile al fine di rafforzare il complessivo quadro probatorio, anche un'ammissione di responsabilità generica con contestuale rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità dell'imputato potrebbe essere ritenuta idonea a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche, da ritenere prevalenti o equivalenti a seconda dei singoli casi, dovendosi valutare in modo specifico (oltre alle probabilità di conferma della sentenza di condanna) anche la gravità delle circostanze che devono entrare nel giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 codice di rito.

F) Per quanto concerne i processi per reati previsti dall'art. 51 co. 3 bis e quater c.p.p. (che prima della riforma del 2017 non potevano, insieme ad altri, essere oggetto di concordato) si sottolinea in generale l'esigenza di un previo raccordo del Sostituto P.G. con il capo dell'Ufficio (ed eventualmente, per il tramite di quest'ultimo, con la Procura Distrettuale) e ciò con particolare riferimento alla valutazione delle ammissioni di responsabilità (specie quelle generiche) cui di frequente sono strumentalmente connesse le istanze di concordato.

G) Per quanto concerne i concordati che prevedano il riconoscimento della continuazione con altre sentenze già in giudicato, si aderisce alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'applicazione della disciplina del reato continuato può costituire oggetto di concordato solo se detta richiesta sia stata formulata nel giudizio di primo grado e quindi sia stata materia di motivo di appello specifico ed ammissibile. Fa eccezione, ovviamente, il caso in cui la sentenza sia passata in giudicato solo in epoca successiva alla proposizione dell'atto di appello.

Nel concordare sull'applicazione della disciplina del reato continuato, il Sostituto assegnatario del processo presterà la massima attenzione alle conseguenze che ne derivano allorché il reato

oggetto del processo d'appello sia meno grave rispetto a quello passato in giudicato, in quanto ciò comporta una effettiva rideterminazione della pena comminata in primo grado; analoga massima attenzione sarà prestata ai criteri giurisprudenziali per la individuazione del reato più grave.

Si evidenzia poi che, come evidenziato dalla Suprema Corte, la disciplina del reato continuato non deve acriticamente applicarsi tra una sentenza per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. da anni passata in giudicato e i vari reati fine dell'associazione commessi a distanza di numerosi anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza; al riconoscimento del vincolo della continuazione ostano, ad esempio, lunghi periodi di carcerazione sofferti dall'imputato, ovvero le significative modifiche nel frattempo intervenute nelle dinamiche interne dell'associazione e nei programmi delittuosi della stessa.

Rimane sempre possibile, laddove necessario, un diretto raccordo tra i Sostituti assegnatari del processo ed i magistrati della Procura Distrettuale che avevano seguito il processo in primo grado, come da prassi già da tempo adottata.

H) Ferma restando la piena autonomia del Sostituto nell'esercizio delle funzioni in udienza, qualora il concordato attenga esclusivamente a motivi relativi alla dosimetria della pena e non comporti il riconoscimento di circostanze attenuanti speciali, non è di regola opportuno che esso determini una riduzione della pena superiore ad un terzo di quella inflitta in primo grado.

I) Nella ipotesi in cui il processo sia stato celebrato con rito abbreviato (e che quindi il condannato abbia già ottenuto l'abbattimento del terzo della pena), non è di regola opportuno che siano prese in considerazione proposte di concordato che prevedano riduzioni della pena superiori ad un sesto rispetto a quella inflitta in primo grado al fine di non pregiudicare l'effetto deflattivo della nuova riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma 2 bis c.p.p. (1/6 di riduzione in caso di mancata impugnazione).

Diversamente, tanto per i giudizi ordinari che per gli abbreviati, può operarsi nelle ipotesi di concordato che incida sui motivi di appello relativi alla esclusione di aggravanti o sulla qualificazione giuridica del fatto contestato.

L) Accogliere tendenzialmente la proposta di concordato in presenza di documentate, concrete e adeguate attività riparatorie e/o riconciliative e/o risarcitorie attuate dall'imputato nei confronti della vittima, prima del giudizio di appello.;

Come sancito dalla Suprema Corte, il ricorso al concordato è escluso nel caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, poiché esso si porrebbe in contrasto con le finalità deflative dell'istituto.

M) Eventuali proposte di concordato da sottoporre all'imputato appellante dovranno essere elaborate dall'ufficio e comunicate al difensore almeno 22 giorni prima dell'udienza, al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 599 bis comma 1 c.p.p.

N) Nel caso in cui la richiesta di concordato sia stata presentata prima della predisposizione del calendario di udienza, il magistrato che seguirà tutta la procedura di cui all'art. 599 bis c.p.p. sia quello di turno il giorno della presentazione delle istanze; ove il calendario di udienza sia stato predisposto, la procedura di cui all'art. 599 bis c.p.p. sarà seguita dal magistrato della prima udienza e quindi anche per le udienze successive.

Al fine di consentire ai magistrati dell'ufficio una approfondita valutazione, sarà cura della segreteria acquisire il certificato penale dell'imputato, da trasmettere al sostituto procuratore contestualmente alla domanda di concordato.

Ogni tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Segreteria Penale comunicherà al Procuratore Generale il numero delle proposte di concordato accolte o proposte dall'Ufficio ed il dato numerico relativo all'esito (accoglimento o rigetto) delle stesse a seguito dell'esame della Corte di Appello.

La presente direttiva è stata redatta con il significativo apporto dei colleghi dott. Angelo Busacca e dott. Andrea Ursino.

La presente direttiva entrerà in vigore dalla data odierna.

DISPONE

che il presente provvedimento costituisca parte integrante del progetto organizzativo di questa Procura Generale, così come integrato dal presente atto

MANDA

alla Segreteria Particolare Sede per la comunicazione del presente provvedimento:

- ai magistrati della Procura Generale Sede;
- ai Procuratori della Repubblica del Distretto;
- al Presidente della Corte di Appello Sede;
- ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto.
- al Signor Dirigente Amministrativo.

Catania, 05/04/2023

Il Procuratore Generale della Repubblica f.f.

Carlo Caponcello

